



Notaio
Cinzia Brunelli

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Repertorio n. 32366

Raccolta n. 10983

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA "DIABETE ROMAGNA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di aprile

24 APRILE 2021

in Forlì, presso la sala riunioni di ASSIPROV - Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Forlì-Cesena, in Viale Roma n. 124, piano primo, alle ore 9:30 (nove e minuti trenta).

Avanti a me Dott.ssa CINZIA BRUNELLI, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, con residenza in Forlì, è presente il signor:

- CIGNANI PIERRE, nato in Svizzera (Morges Vaud) il giorno 21 luglio 1968, residente in Predappio, Via Taglio del Fiume n. 9/A, codice fiscale CGN PRR 68L21 Z133F, il dichiara di non aver richiesto la presenza dei testimoni in questo atto.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua veste e qualifica di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della associazione di volontariato **"DIABETE ROMAGNA"**, con acronimo **"DR"**, con sede legale in Forlì, Via Decio Raggi n. 23, codice fiscale 92008070408, iscritta al n. 1307 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Emilia Romagna ed iscritta al n. 768 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Emilia Romagna, mi richiede di verbalizzare le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli associati della predetta associazione, indetta in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, per lo svolgimento del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica Statuto in seguito alla riforma del Terzo Settore.

2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 10 dello statuto dell'associazione, su designazione degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Direttivo signor Pierre Cignani, il quale, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 10 dello statuto dell'associazione;

- che, su un totale di numero settantotto associati, aventi diritto di voto, all'assemblea sono presenti un totale di quarantaquattro associati, di cui numero undici associati in proprio e numero trentatre associati presenti per deleghe riscontrate regolari dal Presidente, il tutto come risulta dal **foglio di presenze** che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;

- che sono presenti i seguenti numero due membri del Consiglio Direttivo, attualmente composto di un totale di undici membri:

CIGNANI Pierre - Presidente;

SERVADEI Angela - Tesoriere;

- che pertanto l'assemblea stessa è regolarmente e validamente costituita ed in grado di deliberare.

Dichiarata aperta la riunione il signor Pierre CIGNANI, nella sua qualità di

Registrato a:

FORLÌ

il 19/5/2021

n. 6222

Serie 1T

EURO: 200,00

Presidente, illustra ai convenuti che, a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore", si presenta l'opportunità, in ragione delle attività svolte dalla associazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore" (di seguito anche denominato CTS), di adeguare lo statuto alla nuova disciplina normativa di cui al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017.

Il Presidente in proposito precisa che:

- il Codice del Terzo Settore è in vigore dal 3 agosto 2017, ma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 101, andrà a regime con l'avvio dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in sigla RUNTS) ovvero il giorno successivo al termine a decorrere dal quale avrà inizio il popolamento iniziale del RUNTS;
- il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ad oggi non risulta ancora operativo;
- l'art. 102, primo comma, del D. Lgs. n. 117 ha abrogato la legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, lasciando in vigore solo gli articoli relativi alla tenuta dei registri speciali, a che a loro volta cesseranno a decorrere dalla piena operatività del RUNTS;
- in seguito all'abrogazione della legge 266/1991, le organizzazioni di volontariato sono oggi disciplinate esclusivamente dagli articoli dal 32 al 36 del Codice del Terzo Settore e, in generale, da quelle norme ivi contenute che non presentano un nesso di riconducibilità diretta alla istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi;
- le organizzazioni di volontariato saranno trasferite dagli attuali registri in quello unico nazionale in forza del procedimento di trasmigrazione automatica previsto dall'art. 54 del Codice del Terzo Settore;
- l'adeguamento dell'associazione costituisce pertanto espressione della volontà di mantenere l'attuale qualifica di organizzazione di volontariato e facilita l'iscrizione al RUNTS al momento della trasmigrazione automatica prevista dall'art. 54 del Codice del Terzo Settore;
- tale passaggio, tuttavia, non determina l'automatica iscrizione dell'associazione nel RUNTS e quindi l'automatica acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore, ma presuppone la verifica, da parte degli uffici del RUNTS, di tutti i requisiti richiesti per tale iscrizione;
- a tal fine gli uffici del RUNTS possono richiedere all'ente i documenti o le informazioni mancanti, la cui mancata produzione, entro i sessanta giorni dalla richiesta, comporta il diniego di iscrizione, con conseguente perdita della qualifica di organizzazione, restando un ente non profit, fuori dagli Enti del Terzo Settore;
- per agevolare la verifica e ridurre il rischio di dover apportare le modifiche in un lasso di tempo eccessivamente ridotto, l'art. 101 del Codice del Terzo Settore, come norma transitoria, prescrive che le organizzazioni di volontariato che vogliano essere Enti del Terzo Settore e che vogliano, fino all'iscrizione nel RUNTS, godere delle agevolazioni fiscali degli Enti del Terzo Settore, che solo per loro (insieme con le associazioni di promozione sociale APS) vengono parzialmente anticipate, adeguino il proprio statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dello stesso;
- nell'ottica di agevolare l'adeguamento, le modifiche potranno essere delibe-

rate con le modalità e le maggioranze previste dai rispettivi statuti o dalla legge per l'assemblea ordinaria;

- fino all'operatività del RUNTS, a questi enti continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei registri speciali, subordinatamente - al fatto che adeguino i loro statuti nei termini di legge;

- coerentemente con la suddetta procedura, l'art. 101 del Codice del Terzo Settore dispone che il requisito dell'iscrizione al RUNTS, nelle more della sua istituzione, si intenda soddisfatto, da parte di un'organizzazione di volontariato, attraverso la sua iscrizione nel registro previsto dalla normativa di settore;

- il primo comma dell'art. 104 del Codice del Terzo Settore prevede poi un anticipo, in via transitoria sulla decorrenza di alcune normative fiscali contenute nel titolo X inerente il regime degli Enti del Terzo Settore;

- in attesa pertanto dell'operatività del RUNTS:

- a) all'associazione continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato;

- b) il requisito dell'iscrizione al RUNTS è soddisfatto dall'iscrizione nei registri speciali ad oggi esistenti, che restano pertanto in vigore fino alla operatività del RUNTS;

- c) gli enti esistenti ed iscritti negli appositi registri devono adeguarsi alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017 nei termini di legge;

- l'adeguamento dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 è funzionale all'applicazione delle norme fiscali previste in via transitoria ed anche a facilitare la migrazione nel RUNTS alla sua attivazione.

Il Presidente ricorda in proposito che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, l'Associazione è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni del Codice del Terzo Settore entro il **31 maggio 2021**, ossia nel termine da ultimo prorogato dall'art. 14, comma 2, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti il testo di statuto aggiornato, soffermandosi ad illustrare le modifiche che incidono principalmente sugli attuali artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24 dello statuto, di cui si propone appunto una integrale revisione. Saranno invece da abrogare gli attuali articoli 19 e 20 dello statuto, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Il Presidente dà quindi lettura delle singole modifiche che propone di introdurre nello statuto, soffermandosi ad illustrare nel dettaglio i profili più significativi, fra cui, in particolare, rammenta che:

- l'associazione riveste già una delle forme giuridiche previste obbligatoriamente dalla legge per le organizzazioni di volontariato (associazione riconosciuta o non riconosciuta);

- la denominazione dell'associazione dovrà contenere la dizione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV";

- l'associazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato;

- l'associazione deve prevedere lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, non più in generale di attività di volontariato, ma di una o più attività di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;

- che pertanto, sulla base anche di quanto stabilito dalle Circolari interpretative emanate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è obbligatorio inserirne nello statuto le finalità perseguite e l'attività che si intende svolgere per raggiungerle, facendo esatto richiamo alle attività indicate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

- sono obbligatorie anche le prescrizioni inerenti il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili, le competenze dell'assemblea, la previsione di devoluzione del patrimonio, la disciplina degli organi di amministrazione e di controllo;

- una novità riguarda in particolare la disciplina della governance: tutti gli amministratori debbano essere nominati tra gli associati o tra gli associati delle associazioni associate all'ODV e ai componenti degli organi sociali (fatta eccezione per i membri dell'organo di controllo e per i revisori) non possa essere attribuito alcun compenso;

- è altresì opportuno anche adeguare la terminologia finora utilizzata nello statuto, sostituendo al termine "socio" (proprio delle compagini societarie) quello giuridicamente più appropriato di "associato".

Udita la relazione del Presidente, l'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità di voti degli associati presenti aventi diritto al voto,

d e l i b e r a

- di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e pertanto di procedere all'iscrizione dell'associazione nel suddetto Registro e più precisamente alla sezione delle organizzazioni di volontariato, con la nuova denominazione "Diabete Romagna ODV",

- di adottare il testo di **statuto** che si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"**, testo che viene approvato nella sua interezza ed articolo per articolo, che sostituisce il testo attuale e che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 36, entra in vigore una volta approvato dalla competente autorità (Servizio Persone Giuridiche Regione Emilia Romagna);

- in attesa della operatività del RUNTS, di delegare pertanto il Presidente a provvedere al deposito del presente atto presso il competente ufficio regionale per la sua approvazione, in considerazione del fatto che, allo stato attuale:

a) il notaio, che riceve gli adeguamenti statutari, non è ancora competente alla "omologa" dello statuto e alla verifica del patrimonio minimo, come previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore;

b) che i competenti uffici delle Regioni dovranno trasferire telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso, nonché copia dell'atto costituito e dell'*"ultimo statuto"*, ragione per cui, se le modifiche sopra deliberate non dovessero ancora essere approvate dall'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 2 del DPR 361/2000, al RUNTS verrà spedito lo statuto "pre adeguamento", che risulta essere l'ultimo statuto;

- di delegare pertanto il Presidente affinché, qualora alla data della operatività del RUNTS, non fosse ancora intervenuta l'approvazione della Regione, ad intervenire negli atti notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, come previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore e per il successivo deposito al RUNTS;

- di delegare invece il Presidente affinché, qualora alla data della operatività del RUNTS, fosse già intervenuta l'approvazione della Regione, ad intervenire negli atti notarili necessari per la verifica della sussistenza del patrimonio

minimo necessario per l'iscrizione dell'associazione al RUNTS, come previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore;

- di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro regionale, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

Ai fini fiscali il signor Pierre Cignani dichiara che le modifiche statutarie convenute con il presente atto hanno lo scopo di adeguamento a modifiche o integrazioni normative, ragione per cui si chiede l'esenzione dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

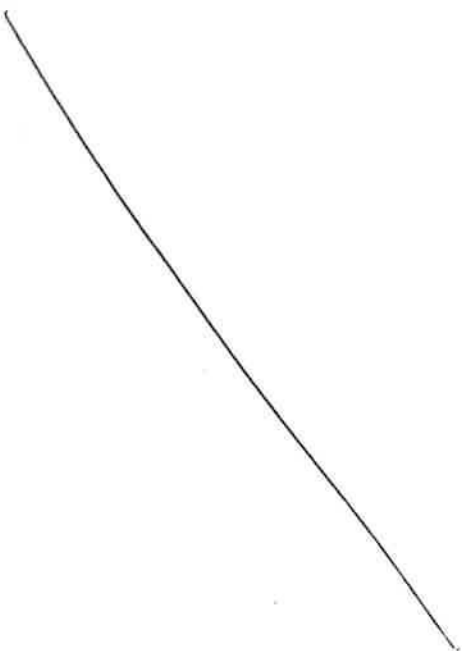
Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11:15 (undici e minuti quindici).

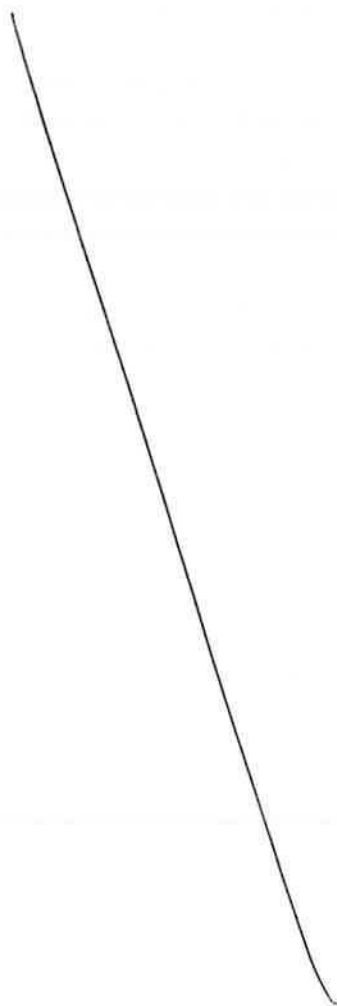
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Ed io notaio richiesto ho redatto il presente verbale, in parte scritto con sistemi informatici da persona di fiducia ed in parte manoscritto da me Notaio su tre fogli, per pagine otto e parte della presente, da me letto al comparente, che ha dichiarato di approvarlo e viene sottoscritto alle ore 11,15 (undici e minuti quindici).

F.to Pierre Cignani

F.to Cinzia Brunelli notaio





Allegato A

Rep. n. 32366

Raccolta 10983

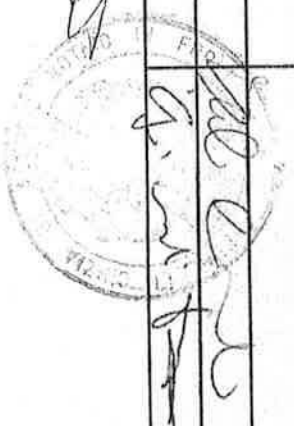
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24/04/2021

Nome	Cognome	presenza in proprio	presenza per delega	ASSENTE	chi delega	FIRMA
Silvia	Acquati		X		Canali Carla	Carla Canali
Claudia	Amadori		X		Canali Carla	Carla Canali
Maurizio	Amadori		X		Canali Carla	Carla Canali
Silvia	Ambrosini			X		
Annalisa	Andrini	X				Andrini Annalisa
Milena	Assirelli		X		Andrini Annalisa	Andrini Annalisa
Stefano	Bagli		X			
Mirella	Balzoni			X		
Simone	Bassetti			X		
Claudio	Bedei		X		Andrini Annalisa	Andrini Annalisa
Francesco	Bellini			X		
Vittorio	Benini			X		
Andrea	Bertuccini		X		Ghini Maria Grazia	Maria Grazia Ghini
Sabrina	Bessi			X		
Fabio	Boscherini		X		Ghini Maria Grazia	Maria Grazia Ghini
Giulia	Bosi			X		
Daniel	Caggianese		X		Gentili Enrica	Enrica Gentili
Carla	Canali	X				Carla Canali
Virna	Canestrini			X		
Edda	Casadel		X		Gentili Enrica	Enrica Gentili

Francesco	Cavazza			X			<i>Stefano Bignardi</i>
Pierre	Cignani	X					<i>Enrica Gentile</i>
Mattia	Corzani		X			Gentile Enrica	
Maria Teresa	Costa			X			
Stefano	Crognale		X			Giunchi Roberto	<i>Giunchi Roberto</i>
Daniela	Donzelli		X			Tellarini Marco	<i>Marco Tellarini</i>
Fabio	Fabbri		X			Ghini Maria Grazia	<i>Maria Grazia Ghini</i>
Massimiliano	Ferrari			X			
Giorgio	Francisconi		X			Tellarini Marco	<i>Marco Tellarini</i>
Giampiero	Galinberti			X			
Marco	Garola		X			Zollo Carlo	<i>Carlo Zollo</i>
Enrica	Gentili	X					<i>Enrica Gentile</i>
Maria Grazia	Ghini	X					<i>Maria Grazia Ghini</i>
Silvia	Giorgi			X			
Roberto	Giunchi	X					<i>Roberto Giunchi</i>
Carmelo	Greppi			X			
Alex	Guerreri			X			
Elide	Guerra		X			Zollo Carlo	<i>Carlo Zollo</i>
Matteo	Leoni		X			Giunchi Roberto	<i>Roberto Giunchi</i>
Emanuele	Magnani			X			
Graziella	Magnani			X			
Emanuele	Magni		X			Zollo Carlo	<i>Carlo Zollo</i>
Stefano	Marconi		X			Giunchi Roberto	<i>Roberto Giunchi</i>

Stefano Bignardi

Stefano Bignardi



Angela	Servadei	X					Giulia
Giovanna	Severi				X		John Williams
Sabrina	Silvegini		X			Palamara William	John Williams
Silvia	Taroni		X			Palamara William	
Noretta	Tassinari				X		Marco Tulliani
Marco	Tellarini	X					
Giampaolo	Valbonesi	X			X		
Nicoletta	Van Riel		*			Valbonesi Giampaolo	
Sandra	Vecchio	X					Sandra Vecchio
Andrea	Villa				X		
Mirko	Villi				X		
Carlo	Zollo	X					Roberto

Direttore

Procuratore



STATUTO ASSOCIAZIONE

Diabete Romagna (DR)

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - SCOPI

ART. 1

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'organizzazione di volontariato denominata **"Diabete Romagna ODV"**, con acronimo **"DR ODV"** (d'ora in avanti Associazione).

ART. 2

L'Associazione ha sede in Forlì. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

ART. 3

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente Statuto.

ART. 4

L'Associazione, che non ha fine di lucro, è rigorosamente apartitica e ha lo scopo di promuovere iniziative solidaristiche a favore delle persone con diabete, con particolare riferimento a prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- prestazioni socio-sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni, intese quali prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite legate al diabete, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale della persona con diabete, ivi compresa l'attività di erogazione gratuita di beni e servizi a favore degli stessi;
- educazione alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla cura e ai corretti stili di vita, quale attività culturale di interesse sociale con finalità educativa, per promuovere e favorire, con ogni mezzo, la conoscenza del diabete e delle sue complicità; promuovere campagne di educazione sanitaria, di sensibilizzazione e informazione inerenti al diabete con tutti i mezzi disponibili, anche attraverso campagne di screening finalizzate all'identificazione delle persone con diabete non diagnosticato e alla divulgazione di corretti stili di vita;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali inerenti alla patologia diabetica, anche al fine di rappresentare, presso le Autorità e gli Enti di assistenza locali, le persone affette da diabete, al fine di sensibilizzare i predetti enti alla promozione e realizzazione di ogni azione tesa a migliorare l'assistenza alle persone con diabete e alle loro famiglie; tutelare gli interessi della persona con diabete nei settori: scolastico, lavorativo, assicurativo e

ovunque ci possano essere ingiustificate discriminazioni relative alla patologia;

- organizzazione e gestione di attività editoriali, attraverso la stampa e la divulgazione di periodici a carattere scientifico-sanitario, da spedire alle persone interessate e da diffondere anche con l'ausilio di mezzi informatici.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività in collaborazione con la pubblica amministrazione, nel rispetto della specifica disciplina, come anche può svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

TITOLO II

ASSOCIATI

ART. 5

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali.

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed

intenda essere ammesso come associato, dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato, il quale, entro i successivi trenta giorni, può proporre appello all'Assemblea degli associati, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

ART. 6

Gli associati, purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, inoltre, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione/nomina degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiori d'età, hanno diritto di proporsi quali candidati per gli organi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro degli associati, libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 7

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in

funzione dei programmi di attività.

ART. 8

La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun associato dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo associato, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto all'associato l'addebito, così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi dieci giorni, al Consiglio Direttivo, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte dell'associato, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta all'associato, il quale, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea degli associati, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini annualmente deliberati dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dell'associato, senza necessità di alcuna formalità.

Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza dell'associato determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- il Responsabile di Zona, ove istituito;
- il Consiglio di Zona, ove istituito.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART. 10

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- b) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio;
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- f) nomina l'Organo di controllo;
- g) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo;
- h) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione degli associati;
- i) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti; delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) delibera la fusione, la scissione e la trasformazione;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati – in regola con il pagamento della quota associativa annuale - ne facciano richiesta scritta motivata.

L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate dal Presidente mediante avviso scritto, da far pervenire a tutti gli associati (con una delle modalità indicate nella richiesta di ammissione a associato o formalmente comunicate in un momento successivo) almeno sette giorni prima, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega scritta) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione, la presenza (personale o per delega scritta) di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione occorre invece il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati intervenuti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'associazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare al voto delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci preventivo e di esercizio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento degli associati.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Di ogni seduta è disposto, a cura di chi l'ha presieduta e del segretario, il verbale, da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da cinque a undici membri eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo dei candidati risultati non eletti alle ultime elezioni, che rimane in carica fino alla scadenza dell'organo.

Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per la elezione del sostituto, che rimane in carica fino alla scadenza dell'organo.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica convocano entro 30 (trenta) giorni l'assemblea perché

provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura di chi lo presiede e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito - a cura del medesimo - presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Spetta al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- curare la esecuzione delle delibere assembleari,
- predisporre il bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- proporre alla assemblea eventuali regolamenti interni;
- stipulare gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale,
- istituire un Comitato Scientifico e nominarne i componenti,
- eleggere i Responsabili di Zona e i Consigli di Zona.

Il Consiglio può delegare, fissandone i limiti con l'atto di delega, parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente e ad uno o più consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 12

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione vengono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno alla prima seduta utile dopo le elezioni e durano in carica tre anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo, perché provveda alla elezione del nuovo Presidente, che resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

ART. 13

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità

sociale dell'Associazione ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture siano conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.. Il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti, nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore

Di ogni seduta è disposto il verbale, che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico con il compito di formulare proposte e pareri sulla attività dell'associazione e sulle materie in merito alle quali il Consiglio Direttivo abbia bisogno di un contributo specifico.

Il Consiglio Direttivo, con la delibera che istituisce il Comitato Scientifico, ne stabilisce i compiti, la composizione e la durata.

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo. I componenti del Comitato Scientifico svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione).

ART. 15

Il Responsabile di Zona è eletto dal Consiglio Direttivo, previa delimitazione dell'ambito territoriale che determina una Zona ai fini del presente statuto.

Il Responsabile di Zona presiede il Consiglio di Zona e promuove l'attività

della associazione nella Zona.

Il Consiglio Direttivo può individuare le Zone di cui al presente articolo, senza che le stesse coprano l'intero territorio di operatività della associazione.

ART. 16

Il Consiglio di Zona è composto da cinque o sette componenti, eletti dal Consiglio Direttivo all'interno di una rosa di nominativi proposta dal Responsabile di Zona.

Il Consiglio di Zona formula pareri e proposte al Consiglio Direttivo in merito alle attività della associazione nella Zona di riferimento.

TITOLO IV

PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE - ESERCIZIO FINANZIARIO – PERSONALE

Art. 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore avente finalità analoghe o, in ogni caso, avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'assemblea degli associati, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 18

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi, nonché dalle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

ART. 19

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (eventualmente unitamente al bilancio sociale) entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 20

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione agli associati, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO V SCIoglimento

ART. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 10. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 17.

ART. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

F.to Pierre Cignani

F.to Cinzia Brunelli notaio

Certifico io sottoscritto, dott. Cinzia Brunelli, notaio in Forlì, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Forlì, li 4 (quattro) agosto 2022 (duemilaventidue) nel mio studio in Piazza Orsi Mangelli, 1.

Firmato digitalmente: Cinzia Brunelli Notaio